

Impedire la nullità del bilancio mediante chiarimenti in assemblea

di Maria Silvia Avi (*)

Le informazioni e le chiarificazioni fornite durante l'assemblea approvativa del bilancio, "sanano" l'invalidità del bilancio. Su questo principio però, è necessario svolgere qualche considerazione in merito al reale significato di "sanatoria" di un bilancio illegittimo attraverso dati illustrati in ambito assembleare. Per questo si rinvia il lettore alle pagine successive.

Considerazioni introduttive sul postulato di chiarezza

L'osservanza dei postulati imposti dall'art. 2423 c.c. identifica l'elemento *sine qua non* affinché il bilancio possa dirsi legittimo e valido. La mancata applicazione anche di un solo postulato provoca, inevitabilmente, l'invalidità della delibera approvativa del bilancio. La chiarezza attiene ad una problematica di forma e non di sostanza. La comunicazione "chiara" non sottende un'informativa corretta e veritiera, bensì identifica solo un flusso di notizie intelleggibili da parte dei destinatari. Un'informazione è, pertanto, chiara quando l'utente è in grado di comprendere, perfettamente, il messaggio che gli viene rivolto.

Al contrario la veridicità e correttezza identificano postulati che riguardano la sostanza dei valori iscritti in bilancio. I dati devono riflettere la realtà economico-aziendale che il bilancio deve rappresentare e l'osservanza di tali postulati garantisce che i valori rilevati nei documenti costituenti il bilancio di esercizio quantificano in modo corretto, con tutti i limiti delle determinazioni soggettive di bilancio, la situazione finanziaria, patrimoniale e reddituale della società cui il bilancio fa riferimento.

Capacità delle informazioni fornite di evitare l'impugnazione di quest'ultimo per carenza di chiarezza

Una tematica assai rilevante, studiata da un punto di vista dottrinale e affrontata più volte

dalla magistratura riguarda la possibilità di sanare un bilancio affetto da irregolarità, mediante spiegazioni e integrazioni effettuate dagli amministratori in sede di assemblea deliberativa del bilancio stesso.

"Nella giurisprudenza della Suprema Corte è consolidata l'affermazione che i chiarimenti forniti dagli amministratori nel corso dell'assemblea che discute l'approvazione del bilancio hanno la stessa valenza di quelli contenuti nella relazione di accompagnamento, in virtù del carattere integrativo ad essi riconosciuto ai fini dell'adempimento dell'obbligo della chiarezza. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione (1), chiamate a pronunciarsi su un contrasto in ordine ai rapporti tra principio di verità e principio di chiarezza del bilancio, qualche anno fa hanno affermato che la funzione informativa del bilancio e il correlato diritto all'informazione, stabiliti con evidenza dall'art. 2423 c.c. [post 1991 N. d. A. ...] trovavano già saldo aggancio nella normativa precedente e, in particolare, proprio nel dettato dell'art. 2423 che, anche nella originaria formulazione, enunciava il principio di chiarezza, cui è collegato il diritto all'informazione, finalizzato a consentire l'espressione in assemblea di un voto cosciente e meditato, appunto perché basato su un'adeguata conoscenza dei dati.

Note:

(*) Professore Ordinario di Economia Aziendale - Dipartimento Management - Università Ca' Foscari Venezia

(1) Cass., SS.UU., 21 febbraio 2000, n. 27.

In questo contesto gli amministratori sono obbligati a rispondere alla domanda d'informazione, che sia pertinente e non trovi ostacolo in oggettive esigenze di riservatezza, in modo da dissipare le insufficienze, le incertezze e i punti di carente chiarezza desumibili dai dati di bilancio e dalla relazione. Le informazioni fornite in assemblea soddisfano in tal modo l'interesse ad una conoscenza concreta dei reali elementi contabili recati dal bilancio e rendono evidente il rapporto strumentale che sussiste tra il diritto di informazione ed il principio di chiarezza. Attraverso adeguate risposte alle domande avanzate dal socio in assemblea viene, quindi, realizzato il diritto di informazione, rimuovendo gli aspetti di insufficienza o di oscurità che si possano cogliere nell'esposizione dei dati contabili. Per questa ragione, secondo la ricordata decisione, i chiarimenti in assemblea, se adeguati, fanno venire meno l'interesse del socio che li ha chiesti ed ottenuti ad eventuali impugnative della delibera di approvazione in relazione ai punti oggetto dei chiarimenti" (2).

La giurisprudenza sia di legittimità che di merito, ha evidenziato come "tali informazioni non attengano solo ai dati conclusivi ma anche alle singole poste e al modo della loro formazione, in guisa che il lettore del bilancio sia messo in grado di ripercorrere l'iter logico che ha guidato il redattore del documento nelle scelte e nelle valutazioni che ogni bilancio necessariamente implica, e sia messo in condizione di conoscere in maniera sufficiente dettagliata la composizione del patrimonio della società e i singoli elementi che hanno determinato un certo risultato economico di periodo" (3). "In questo quadro ben si spiega che gli amministratori di una società chiamati in assemblea a fornire informazioni specifiche e non meramente rituali in ordine ad una certa posta del bilancio, debbano illustrare, sia pure in forma sintetica, i criteri utilizzati e gli elementi che hanno concorso a determinare la formazione di quella posta" (4). In termini pragmatici quindi, la Suprema Corte ha stabilito con varie sentenze che ai "chiarimenti forniti in assemblea debba essere attribuita la stessa valenza di quelli contenuti nella relazione (accompagnatoria dello stato patrimoniale, conto economico e rendiconto

finanziario, N.d.A.) in virtù del carattere integrativo ad essi riconosciuto al fine dell'adempimento dell'obbligo di chiarezza." (5).

Sulla base della sopra citata sentenza si comprende come le informazioni suscettibili di essere fornite nell'ambito assembleare siano mirate ad illustrare eventuali poste non chiare e, di conseguenza, non possano mai essere dilatata oltre i limiti che la stessa legge pone in merito all'informativa destinata ai soci.

Limiti alla capacità dei soci di consultare elaborati tecnici o scritture contabili nel periodo ante approvazione del bilancio

In primo luogo è, pertanto, possibile affermare che "il diritto all'informazione non comporta il diritto di consultare elaborati tecnici, scritture contabili e quant'altro possa influenzare la formazione delle poste in bilancio" (6) con ciò intendendo che, pur riconoscendo al socio il diritto di avere informazioni aggiuntive al mero contenuto del bilancio nel corso dell'assemblea, non si può ammettere che questo pretenda di prendere possesso di documenti contabili interni all'azienda che hanno permesso la stesura stessa del bilancio. Al socio va quindi data un'informazione tale da consentirgli "un giudizio consapevole" sulla redditività e sulle prospettive dell'impresa e di esprimere "un voto cosciente"; è inaccettabile invece pensare che gli amministratori, al fine di evitare impugnative per mancanza di chiarezza del bilancio, siano costretti a fornire in assemblea dati risultanti da documenti e scritture che non devono per legge essere esibiti. (Non è ipotizzabile neppure sostenere che sia

Note:

(2) Cass. 27 aprile 2004, n. 8001. Si vedano anche Trib. Genova, 2 novembre 2005, in *Le società*, 2006, pag. 619; Cass. 21 febbraio 2000, n. 27; Trib. Napoli, 24 febbraio 2000, in *Le società*, 2000, pag. 1474; Cass. 27 febbraio 1985, n. 1699; Id., 9 febbraio 1979, n. 906; Id., 28 luglio 1977, n. 3373; Id., 20 aprile 1994, n. 4177; Id., 11 marzo 1993, n. 2959; Id., 23 marzo 1993, n. 3458; Id., 18 marzo 1996, n. 1839; Trib. Genova, 2 novembre 2005, in *Le società*, 2006, pag. 619; Trib. Milano, 9 luglio 1987, in *Le società*, 1987, pag. 1042.

(3) Cass. 3 settembre 1998, n. 8048. In tal senso App. Milano, 31 gennaio 2003, in *Giur. it.*, 2003, pag. 1178.

(4) Trib. Catania, 13 luglio 2004, in *Giur. comm.*, 2006, II, pag. 191.

(5) Cass. 11 marzo 1993, n. 2859.

(6) Cass. 21 febbraio 2000, n. 27.

possibile che i soci richiedano lettura di questi documenti "a campione").

Il riferimento di voci a campione non potrebbe arrestarsi per determinazione del presidente dell'assemblea, quando il socio, dopo una prima "campionatura", volesse conoscerne altre in ordine alla posta che lo interessa, onde la lettura delle voci e delle causali verrebbe a corrispondere nella sostanza alla consultazione dei documenti giustificativi. Un simile dilatato diritto a conoscere i dati "giustificativi" delle poste e delle risultanze di bilancio e delle affermazioni contenute nella relazione degli amministratori non sarebbe però conforme alla disciplina delle società per azioni, come risultante dalla normativa richiamata nella rubrica del motivo e, segnatamente, dall'art. 2432 c.c., che attribuisce al solo collegio sindacale il controllo del bilancio e della relazione alla luce dei documenti giustificativi, mentre i soci avrebbero unicamente il diritto di prendere visione del bilancio e delle relazioni degli amministratori e dei sindaci (7).

"Se gli amministratori e i sindaci dovessero dar conto del percorso logico, dei lavori compiuti (da indicare *singulatim*), dei costi sostenuti (del pari da indicare in dettaglio) e delle singole causali ... per un verso resterebbe superata la normativa riguardante il bilancio e le relazioni allegate ... per un altro verso si andrebbe incontro a pericolosi esiti in ordine al funzionamento delle assemblee sociali, chiamate ad approvare il bilancio di esercizio. Tali assemblee resterebbero alla mercé dei capricciosi voleri di soci disturbatori o incompetenti, estrosi o emulativi. In sintesi, l'andamento delle sedute assembleari, specialmente nelle grosse società, rischierebbe di diventare ingovernabile e questa conseguenza sarebbe rivelatrice della insostenibilità del principio" (8) (9).

Da queste affermazioni si comprende quindi come, da un lato la giurisprudenza sia unanime nel ritenere che le informazioni fornite dagli amministratori in sede di approvazione del bilancio comportino il venire meno dell'interesse ad agire dei soci connesso a ipotetiche carenze in merito alla chiarezza del bilancio e, dall'altro, sia altrettanto condivisa l'opinione che tali informazioni non possano trascendere il limite logico che, necessariamente, deve contraddistinguere tali comunicazioni. Superare tale soglia significherebbe ipotizzare la possibilità che i soci chiedano visione dell'*iter* contabile seguito nella

formazione del bilancio con supporto di informazioni tecniche riguardanti le singole scritture contabili effettuate nel corso dell'esercizio. Ciò, in modo palese, contrasterebbe con la *ratio* della legislazione riguardante il bilancio e con ordini concettuali scontati riguardanti il corretto e logico funzionamento delle assemblee approvative del bilancio.

Il diritto ad avere informazioni integrative in assemblea (l'ottenimento delle quali "elimina" l'interesse ad agire da parte del socio in merito ad una ipotizzata mancata osservanza del postulato della chiarezza) "non può pertanto spingersi fino a riconoscergli un diritto alla 'ispezione' della documentazione contabile ma ... va soddisfatto con ragionevoli dettagli e chiarimenti (sempre che) ... le spiegazioni non siano già ricavabili dall'analisi della relazione al bilancio ... In particolare il riferire voci e causali di spesa costituisce uno dei possibili modi di rispondere in termini concreti alle esigenze informative rappresentate dal socio e non può certo equivalere a costringere gli amministratori e sindaci a leggere in assemblea documenti e scritture" (10).

Limiti alla richiesta di informazioni chiarificatrici del bilancio oggetto di approvazione

Si può pertanto affermare che il diritto al socio all'informazione non è assoluto ma incontra i limiti: soprattutto quello della "riservatezza aziendale", intendendo per tale, quella notizia relativa alla società che, se rivelata, lede o

Note:

(7) Cass. 21 febbraio 2000, n. 27.

(8) Cass. 21 febbraio 2000, n. 27.

(9) "... ammettere che omissioni e inesattezze dei documenti disciplinanti *ex lege* possano essere sanati in via generalizzata attraverso chiarimento verbali forniti in assemblea si porrebbe in contrasto con l'art. 2429 c.c. che, a pena della annullabilità della relativa deliberazione, prescrive che il bilancio con tutti gli allegati resti depositato presso la sede sociale nei 15 giorni che precedono l'assemblea perché i soci possano prenderne visione. La decisione in commento della Suprema Corte (sentenza n. 8001/2004) può considerarsi (quindi) il linea con l'intento del legislatore delegato di attribuire centralità alle esigenze di funzionalità e certezza dell'attività sociale, traducendosi, di conseguenza, anche in una presa di posizione nei confronti di impugnazioni proposte dai soci con finalità meramente ricattatorie o di disturbo" S. Russo, "Osservazioni in tema di invalidità del bilancio", in *Giur. comm.*, II, 2006, pag. 438.

(10) Trib. Catania, 13 luglio 2004, in *Giur. comm.*, 2006, II, pag. 185.

potrebbe deludere un interesse oggettivo, attuale e giuridicamente protetto della società stessa; della critica alla politica aziendale degli amministratori; e della correlazione funzionale fra esercizio del diritto di informazione e specifico interesse sociale da tutelare" (11).

Da quanto sopra esposto, si concorda con Quatraro Fumagalli D'Amora quando affermano che si può escludere il diritto di informazione del socio nelle seguenti ipotesi:

- a) "richieste, in assemblea, di chiarimenti su dati già comunicati e di per sé esaurienti;
- b) richieste di ulteriori dati che, in concreto non aggiungono alcun elemento conoscitivo a quanto già comunicato (per iscritto e oralmente dagli amministratori);
- c) ripetuto susseguirsi di richieste di chiarimenti, ripetitive di una informazione più volte data in via generale o specifica;
- d) e richiesta dei motivi per i quali gli amministratori hanno seguito un dato procedimento di valutazione, nell'ambito della discrezionalità tecnica loro rimessa" (12).

Valenza delle informazioni fornite ai soci in sede di approvazione del bilancio nei confronti dei terzi esterni alle società

In merito alla possibilità che le informazioni fornite dagli amministratori/sindaci ai soci possano, in qualche misura, "sanare" l'eventuale mancata osservanza del postulato di chiarezza anche nei confronti dei terzi esterni all'impresa si possono ricordare le osservazioni effettuate da parte della dottrina giuridica la quale evidenzia il fatto che, a norma dell'art. 2435 c.c., entro 30 giorni dall'approvazione, una copia del bilancio, corredata dalle relazioni previste dagli artt. 2428 e 2429, e dal verbale di approvazione dell'assemblea, deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'Ufficio del registro delle imprese. Anche il verbale quindi, con il deposito, diviene documento accessibile a tutti gli utenti esterni alla società. "In tema è da ricordare che l'art. 2375, 1° comma, dispone che nel verbale vadano riassunte le dichiarazioni dei soci rese in assemblea solo se siano pertinenti e se vi sia una loro richiesta esplicita: v'è da chiedersi se tale regola valga anche per le dichiarazioni rese dagli amministratori e sindaci in risposta a quesiti posti dai soci. Qualora così fosse - ... e sembra di sì visto che la risposta è consequenziale alla domanda e non la si può

verbalizzare senza il suo antecedente logico assoggettato, appunto, a verbalizzazione solo a richiesta. La portata eventualmente integrativa del verbale sarebbe depotenziata poiché verrebbe subordinata all'espressa richiesta di verbalizzazione di tali dichiarazioni e, soprattutto, perché le dichiarazioni chiarificatrici degli amministratori andrebbero riassunte e non inserite nella loro integralità." (13).

A parere di chi scrive, tali considerazioni portano ad escludere che la mancanza di chiarezza possa essere sanata da un verbale di assemblea in cui vengono indicate alcune osservazioni in merito a chiarimenti chiesti dai soci. Sia per la sinteticità necessaria dell'esposizione in verbale di tali informazioni integrative fornite dagli amministratori ai soci, sia perché la verbalizzazione di tali quesiti è lasciata alla discrezionalità degli stessi soci, sia infine perché la chiarezza deve essere considerata un postulato di bilancio la cui osservanza non può che essere valutata nell'ambito dei documenti costituenti il bilancio stesso, chi scrive esclude che le informazioni integrative fornite in sede di approvazione del bilancio possano essere considerate "elementi sananti" la mancanza di chiarezza dell'insieme formato da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa.

Le chiarificazioni orali sanano il bilancio o eliminano l'interesse ad agire del socio?

A conclusione quindi, si può sinteticamente affermare che la maggior parte della giurisprudenza concorda nel ritenere che le informazioni fornite all'assemblea eliminino ogni interesse ad agire dei soci in merito a potenziali violazioni del principio di chiarezza sempre che tali comunicazioni siano esaustive ed esaurienti (14). Se le notizie richieste fossero rifiutate, o eluse con risposte generiche e

Note:

(11) B. Quatraro - S. Fumagalli D'Amora, *Le delibere assembleari e consiliari*, pag. 367, Giuffrè, 1998.

(12) B. Quatraro - S. Fumagalli D'Amora, *Ult. op. cit.*, pag. 367.

(13) E. Macri, "Ancora sul diritto di informazione dei soci e sulla chiarezza del bilancio", in *Giur. comm.*, 2006, II, pag. 195.

(14) "I chiarimenti forniti in assemblea dagli amministratori, se adeguati, fanno venir meno l'interesse del socio che li ha chiesti ed ottenuti ad eventuali impugnative della delibera di approvazione del bilancio di esercizio in relazione ai punti oggetto di chiarimenti". Trib. Genova, 2 novembre 2005, in *Le società*, 2006, pag. 619 con nota concorde di V. Salafia,

(segue)

inconcludenti, rimarrebbe invece vivo l'interesse ad agire del socio ai fini dell'impugnativa della delibera assembleare. Ciò però non potrà mai consentire di ritenere che l'informativa vada spinta fino al riconoscimento ai soci di un diritto alla ispezione della documentazione contabile. "Gli amministratori (inoltre) possono legittimamente rifiutarsi di rispondere alla domanda di informazione quando la risposta comporti la diffusione di notizie destinate a rimanere riservate e la cui diffusione possa arrecare pregiudizio alla società" (15).

In base a quanto sopra riportato, è possibile affermare che, secondo la giurisprudenza, le informazioni integrative fornite durante l'assemblea deliberativa del bilancio possono "sanare" delle lacune che rendono poco chiaro il bilancio stesso nel senso che tali comunicazioni fanno venire meno l'interesse del socio ad eventuali impugnative di bilancio (16). La Corte di cassazione ritiene quindi che l'illustrazione di queste informazioni fornite in sede assembleare elimini l'interesse ad agire dei soci (con riferimento ad eventuali impugnative riguardanti la chiarezza del bilancio).

Il tenore letterale delle sentenze fino a questo momento emesse, non consente però di risolvere un dubbio che può sorgere in merito all'interesse ad agire dei soci assenti. Questi soggetti infatti, non presenziando all'assemblea, non possono essere destinatari delle informazioni orali integrative fornite, all'uopo, dagli amministratori. In merito a questi soci quindi, in realtà, a livello giurisprudenziale, rimane il dubbio circa il disconoscimento del loro eventuale interesse ad agire in ipotesi di approvazione di un bilancio non chiaro integrato da informazioni divulgate in sede di approvazione.

Un'ulteriore rilevante problematica riguarda la capacità delle informazioni integrative fornite dagli amministratori all'assemblea dei soci deputata ad approvare il bilancio, di sanare, in senso generale, le lacune connesse all'osservanza del postulato di chiarezza del bilancio oggetto di approvazione. È palese come tali informazioni integrative fornite oralmente nel corso dell'assemblea non possano, in alcun modo, sanare, in senso generale, la mancanza di chiarezza del bilancio. In realtà, al verificarsi di una simile situazione (bilancio non perfettamente chiaro integrato da comunicazioni fornite dagli amministratori nel corso dell'assemblea), non è corretto affermare

che la mancanza di chiarezza viene "sanata" bensì, in modo molto più semplice, si può ritenere che i soci non abbiano più l'interesse ad agire per far dichiarare nullo un bilancio in relazione al quale hanno ricevuto tutte le informazioni che servivano per rendere chiaro ciò che, nella stesura dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, appariva non perfettamente comprensibile ed intellegibile (17).

Note:

(continua nota 14)

"Valutazione giudiziale della nota integrativa", in *Le società*, 2006, pag. 619. "Per questa ragione, i chiarimenti in assemblea, se adeguati, fanno venire meno l'interesse del socio che li ha chiesti ed ottenuti ad eventuali impugnative della delibera di approvazione in relazione al punto oggetto di chiarimento". A. Fabrizio, "Commento alla sentenza Trib. Milano 15 giugno 2005", in *Le società*, 2006, pag. 484.

(15) G. Ferri, "Il diritto di informazione del socio", in *Riv. not.*, 2000, II, pag. 1316. "il diritto di informazione del socio intervenuto in assemblea non è assoluto e non può comportare la diffusione di notizie riserve ...". Cass. 21 febbraio 2000, n. 27. Si veda anche Trib. Milano, 12 settembre 1995, *Giur. comm.*, 1996, II, pag. 827.

(16) "A questo proposito è interessante osservare che la giurisprudenza ha, in diversi casi, ammesso che i chiarimenti forniti non solo nelle relazioni ma anche nelle risposte date in assemblea e verbalizzate, possono avere l'effetto di degradare l'impugnativa della delibera di approvazione del bilancio da azione di nullità ad azione di annullamento". P.G. Jaeger, "Violazione del principio di chiarezza e invalidità delle delibere di approvazione del bilancio", in *Giur. comm.*, 2000, II, pag. 91.

(17) In merito a questo argomento si possono ricordare varie sentenze le quali, non pur affermando in modo esplicito quanto indicato nel testo, riconoscono "valore sanante" ai chiarimenti verbale che integravano o cercavano di colmare la mancanza di chiarezza del bilancio facendo però riferimento esclusivo alla posizione del socio impugnante. Si ritiene quindi che, seppur implicitamente, nelle sentenze non si volesse evidenziare una capacità sanante del bilancio delle informazioni verbali fornite dagli amministratori in sede di assemblea, ma, più semplicemente, si volesse affermare il principio, evidenziato in modo esplicito e chiaro nella sentenza di Cass. 27 aprile 2004, n. 8001, che tali chiarimenti verbali facevano, in buona sostanza, cadere l'interesse ad agire del socio fruitore delle informazioni aggiuntive. Si vedano in merito Trib. Milano, 19 giugno 1977, in *Giur. mer.*, 1978, I, pag. 544; Trib. Milano, 5 marzo 1979, in *Giur. comm.*, 1980, II, pag. 108; Trib. Milano, 10 settembre 1981, in *Giur. comm.*, 1982, II, pag. 178; App. Milano, 25 marzo 1986, in *Le società*, 1986, pag. 629; Trib. Milano, 16 maggio 1988, in *Giur. it.*, I, 1, pag. 1637; Trib. Milano, 16 maggio 1988, in *Giur. it.*, 1990, I, 1, pag. 1627; Trib. Napoli, 12 luglio 1992, in *Dir. giur.*, 1993, pag. 570; Trib. Trieste, 18 novembre 1992, in *Le società*, 1993, pag. 7098; Trib. Bologna, 7 gennaio 1995, in *Le società*, 1995, pag. 944. Si rinvia inoltre alle sentenze della Corte di cassazione indicate nella nota n. 27.

La giurisprudenza ha più volte chiarito come "le imprecisioni di bilancio non possano essere sanate ricorrendo a prospetti analitici non ufficialmente allegati al bilancio e quindi non conoscibili dalla generalità dei terzi" (18). Se ciò vale per i prospetti scritti non costituenti il bilancio, si comprende facilmente come tale principio valga ancora di più per eventuali spiegazioni orali fornite dagli amministratori in sede assembleare.

Da questa considerazione discende l'impossibilità di considerare "sanato" un bilancio non chiaro in seguito ad informazioni fornite dagli amministratori in assemblea. Ciò sgombra il campo a possibili illazioni circa la inimpugnabilità da parte dei terzi di un simile bilancio. È evidente come le integrazioni informative fornite nel corso dell'assemblea, essendo rivolte in via esclusiva ai soci, possano, al più, comportare il disconoscimento dell'interesse ad agire di tali soggetti.

I terzi esterni all'impresa invece, anche al verificarsi di simili situazioni, non possono veder limitato il proprio diritto di impugnativa in quanto, la redazione di un bilancio non chiaro, seppur spiegato, in modo integrativo, ai soci durante l'assemblea, comporta la violazione del postulato imposto dall'art. 2423 c.c. Pertanto, è evidente come le eventuali informazioni integrative fornite ai soci per rendere più "chiaro" un bilancio non perfettamente comprensibile, non incidano, minimamente, sulla legittimazione ad impugnare il bilancio dei terzi che di quelle informazioni integrative non hanno, per ovvi motivi, potuto godere (19).

La giurisprudenza recente

A conclusione di queste considerazioni è assai opportuno ricordare i principi esposti in una recente sentenza del Tribunale di Milano del 23 ottobre 2017, n. 10620 in quanto tale decisione giurisprudenziale sottolinea alcuni principi fondamentali nell'ambito della comunicazione di bilancio. In primo luogo, la sentenza evidenzia come "il bilancio di esercizio di una società di capitali che violi i precetti di chiarezza e precisione dettati dall'art. 2423 comma 2° c.c. è illecito (e conseguentemente nulla

Le informazioni chiarificatrici orali possono "sanare" la chiarezza ma non la veridicità del bilancio.

la deliberazione assembleare con cui sia stato approvato) non soltanto se la violazione determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio, o la rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società, e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati - ivi compresa, ove sussistente, la relazione sulla gestione - non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte -" (20). Da ciò si evince come la comunicazione "di bilancio" comprenda anche le informazioni contenute in documenti non costituenti il bilancio stesso quale è, ad esempio, la relazione sulla gestione. Tale principio è ormai accettato a livello giurisprudenziale in quanto la Cassazione ha più volte ribadito tale concetto (tra le altre, Cass. n. 4120/2016 e Cass., SS.UU., n. 27/2000).

La sentenza del Tribunale di Milano sopra citata, ribadisce, inoltre, un principio che, dopo tale decisione, può essere considerato unanimemente accettato sia dalla magistratura di legittimità che da quella di merito. Il Tribunale milanese afferma infatti che: "ai fini della verifica giudiziale dell'ottemperanza al canone legale di chiarezza possono assumere rilievo i chiarimenti richiesti e forniti dagli amministratori ai soci nel corso della seduta assembleare che precede l'approvazione del bilancio, e questo:

- non perché divengano parte del documento di bilancio ed essi stessi oggetto della successiva delibera di approvazione;
- quanto piuttosto perché possono essere in concreto idonei a fugare incertezze

Note:

(18) Cass. 7 marzo 2006, n. 4874.

(19) "Anche nel caso in cui le dichiarazioni informative fossero verbalizzate, non si potrebbe ritenere osservato il principio di redazione della chiarezza ... La chiarezza è un principio di redazione di un documento destinato alla conoscenza dei terzi. Le informazioni che si richiedono in sede assembleare in fatti non sono affatto destinate a integrare la completezza del bilancio poiché la chiarezza di esso deve necessariamente risolversi (vista la sua destinazione non solo all'informazione dei soci ma anche dei terzi) in chiarezza documentale". E. Macri, "Ancora sul diritto di informazione dei soci e sulla chiarezza del bilancio", in *Giur. comm.*, 2006, II, pag. 193.

(20) Trib. Milano, 23 ottobre 2017, n. 10620.

generate da poste di bilancio non chiare, in modo tale che l'originario difetto di chiarezza possa ritenersi rimosso e con esso l'interesse a far dichiarare la nullità della delibera di approvazione, per violazione delle norme dirette a garantirne la chiarezza, avendo l'attore già ottenuto per effetto dei chiarimenti il *quantum* di chiarezza esigibile per legge".

La sentenza infine, per evitare fraintendimenti sulla capacità sanatoria delle informazioni fornite in ambito di assemblea approvativa del bilancio, sottolinea che "va anche verificato se un eventuale difetto di chiarezza dovuta riscontrabile dall'esame dei documenti di bilancio possa ritenersi esser stato colmato in sede di responsi assembleari - ulteriore verifica che va a sua volta calibrata tenendo conto del grado di chiarezza esigibile in forza:

a) dell'importanza della appostazione contestata ai fini del risultato dell'esercizio certificato in bilancio e in comparazione con le altre voci, b) della tipologia di operazione contabilizzata nella posta oggetto di censure (ad esempio, perché compiuta con parte correlata), c) del fatto che comunque l'informazione di bilancio è resa non solo ai soci presenti in assemblea ma alla generalità dei terzi interessati a relazionarsi economicamente con la società di capitali (onde nessun rilievo può avere la scienza privata di alcune circostanze in capo al socio impugnante)" (21).

Chiarezza di bilancio e caratteristiche culturali minime del soggetto a cui è destinata la comunicazione

Prima di procedere all'analisi della possibilità che la sanatoria mediante informazioni fornite durante l'assemblea approvativa del bilancio riguardi, oltre che la chiarezza, anche la veridicità e correttezza delle poste, si deve far notare che alcuni studiosi hanno evidenziato come la sanatoria dei chiarimenti illustrati dagli amministratori in sede assembleare dovrebbe tener presente anche la capacità di comprendere quanto esposto da chi fornisce i chiarimenti. Questa problematica è stata approfondita in modo particolarmente analitico, non solo in merito alle informazioni fornite in ambito assembleare, bensì al postulato di chiarezza in sé. Da quanto sopra esposto, si

comprende come tale postulato attenga ad un problema di forma e non di sostanza. La comunicazione "chiara" non sottende un'informazione corretta e veritiera, bensì identifica solo un flusso di notizie intelleggibili da parte dei destinatari.

Un'informazione è chiara quindi quando l'utente è in grado di comprendere perfettamente il messaggio che gli viene rivolto.

È nell'interesse dell'impresa stessa pertanto programmare l'attività di comunicazione in quanto, solo in questo modo l'azienda evita il pericolo di inviare ai terzi, in modo magari inconsapevole, dei messaggi sfavorevoli. Come è stato posto in rilievo nelle pagine precedenti il principale strumento di comunicazione aziendale è il bilancio d'esercizio, documento in relazione al quale valgono tutte le considerazioni generali che si possono svolgere in merito ad un eventuale comportamento reticente e/o passivo dell'impresa non connesso, specificatamente, alla comunicazione economico-finanziaria e patrimoniale.

A parere di chi scrive, il postulato della chiarezza, anche inteso in termini prettamente civilistici, non può prescindere da alcune considerazioni di base in merito alla c.d. intelleggibilità del bilancio.

Il giudizio sull'osservanza del postulato della chiarezza del bilancio non può prescindere da due specifici ordini di considerazioni:

a) informare significa inviare, utilizzando adeguati strumenti, messaggi al mondo esterno (22);

b) informare significa anche non perdere di vista la reale capacità di ricezione dell'utente cui il messaggio è inviato.

Nell'ambito dell'informativa societaria, la problematica inerente alla corretta ricezione del messaggio contenuto nel bilancio assume una importanza particolarmente rilevante in quanto la contabilità, non solo è un sistema semiotico il quale, essendo composto da segni risulta di per sé complesso da interpretare, ma, inoltre è anche un sistema contraddistinto da particolari caratteristiche che rendono ancora più ardua l'opera

Note:

(21) Trib. Milano, 23 ottobre 2017, n. 10620.

(22) "La compiutezza del messaggio dipende soltanto dal tipo di linguaggio adoperato relativamente al destinatario del messaggio: non solo dal veicolo adoperato ma anche dalla sede materialmente identificata, che lo accoglie". E. Viganò, *Il bilancio delle imprese bancarie*, pag. 32.

di chi deve comprendere i messaggi contenuti in un simile documento. I principali problemi che un soggetto si trova a dover affrontare nel momento in cui si appresta a comprendere quell'insieme di segni che è il bilancio sono quindi connessi all'interpretazione della simbologia contenuta nel documento. Tali problemi possono essere, sostanzialmente, ricondotti a tre diverse fattispecie:

1) nel bilancio sono, spesso, usate espressioni che sono proprie anche del linguaggio comune. Questa circostanza, se da un lato talvolta può semplificare il compito di chi deve interpretare quei segni, dall'altro può, invece, creare notevoli problemi in quanto, in molti casi accade che la simbologia contabile - pur usando voci proprie del linguaggio parlato - utilizzi tali termini con significati anche profondamente diversi dalle accezioni in cui essi sono accolti nella lingua ordinaria (23). In una simile situazione può accadere che l'interprete sia portato ad attribuire al simbolo contabile il significato comunemente accettato nel linguaggio ordinario, con la possibilità di cadere in equivoci, anche macroscopici, di interpretazione;

2) molti termini contabili non trovano un corrispondente immediato nel linguaggio ordinario. Chi deve comprendere il bilancio, in altre parole, si trova di fronte - oltre a locuzioni che potrebbero trarlo in inganno, in quanto il loro significato contabile è diverso da quello normalmente attribuito a quei termini nel linguaggio ordinario - anche a delle appostazioni di tipo prettamente tecnico-contabile che, non essendo direttamente traducibile in lingua comune risultano, in pratica, incomprensibili ad un lettore non esperto (24);

3) da ultimo accade spesso che simboli uguali designino oggetti differenti o, viceversa, che segni diversi siano riferiti a fenomeni identici (25). Se a questo poi si aggiunge anche la constatazione che autori diversi, da un lato possono attribuire significati eterogenei a voci uguali e dall'altro è ipotizzabile assegnino a termini differenti uguali significati si può comprendere come l'opera di chi deve interpretare i dati di bilancio possa diventare ardua e complessa.

Le tre citate fattispecie non rappresentano un elenco esaustivo di tutte le possibili cause di difficoltà che un lettore non esperto incontra nel momento in cui si accinge ad interpretare un bilancio d'esercizio. Tali considerazioni

vanno comunque tenute ben presenti nel momento in cui si deve giudicare, in termini economico-aziendali e prettamente giuridici, l'osservanza del postulato della chiarezza imposto dall'art. 2423 c.c.

Tenendo però presenti queste sintetiche osservazioni, si può comprendere come spesso un bilancio possa risultare, in modo totale o parziale, incomprensibile ad un gran numero di soggetti che si trovano nella necessità di dover analizzare il bilancio pubblico di una determinata impresa (26). Problema quest'ultimo che tocca, in modo particolare, soprattutto le persone non competenti in materia anche se, bisogna rilevare, non è impossibile trovare - in taluni bilanci - delle appostazioni di difficile interpretazione anche per chi è esperto di contabilità. Il postulato di chiarezza deve essere interpretato sulla base di tutte le osservazioni sopra riportate in quanto solo avendo presente la complessa problematicità del problema dell'intelligibilità di un documento costituito da simboli, si può pervenire ad attribuire a tale principio la giusta connotazione del concetto di comprensibilità. E

Note:

(23) "... molti termini comunemente usati in contabilità hanno quasi lo stesso, se non identico, significato nel loro uso corrente al di fuori della contabilità ... La maggiore difficoltà che lo studioso ... incontra e probabilmente quella di distinguere fra il significato contabile e quello corrente di alcuni termini". R.N. Anthony, *Principi di contabilità*, pag. 22, Etas Kompas, 1972.

(24) "Questa designazione vuole riferirsi a quei simboli la cui riduzione in linguaggio comune comporterebbe il ricorso a spiegazioni che, in pratica, altro non sarebbero che esposizioni teorico-pratiche di ragioneria ...". D. Amodeo, "Il bilancio delle S.p.A. come strumento di informazione", in *Riv. dott. comm.*, 1970, pag. 882.

(25) A questo riguardo si può ricordare quanto affermato da Anthony: "il lettore si renderà conto pertanto che non gli sarà più possibile comprendere il preciso significato di molte rilevazioni contabile a meno che egli non conosca preventivamente a quali principi, fra i molti ugualmente accettabili, si è attenuta, nelle sue scelte, la persona che ha preparato il bilancio ...". Anthony, *ult. op. cit.*, pag. 22.

(26) A questo riguardo si può ricordare quanto affermato da G. Zappa, *Il reddito d'impresa*, Giuffrè, 1950. "E certo ben di frequente accade che alcuni conti si sappiano interpretare, senza conoscere troppe forme contabili, pur che si ignori il fenomeno che quei conti rilevano ... Ma come la gestione può manifestarsi a chi ignora la struttura delle aziende, a chi dei processi di rilevazione non percepisce le molteplici e pur coerenti vie, e non sa cogliere le varie cagioni? ...". G. Zappa, *ult. op. cit.*, pag. 50. Anthony inoltre ha sostenuto che il lettore scoprirà che il compito di imparare la contabilità è essenzialmente lo stesso di apprendere una nuova lingua. R. N. Anthony, *Contabilità per la direzione ...*, pag. 36, Etas Kompas, 1966.

ciò vale, *mutatis mutandis* anche per le informazioni chiarificatrici fornite in ambito assembleare in sede di approvazione del bilancio. Se da un lato quindi, il bilancio, rappresentando spesso l'unico strumento di informazione verso l'esterno, deve, senza dubbio, essere compreso anche dai non esperti, dall'altro non è possibile prescindere dalla considerazione che il linguaggio contabile è una forma di comunicazione contraddistinta da una problematicità interpretativa insita nel linguaggio stesso. In relazione al grado in intelleggibilità che sarebbe auspicabile riscontrare nei bilanci pubblici non c'è comunque, fra gli studiosi, unanimità di opinioni. Mentre infatti alcuni autori ritengono che il linguaggio contabile non possa prescindere da un inevitabile tecnicismo (27), altri accademici affermano, al contrario, esistere la possibilità che la redazione del documento in questione possa invece avvenire facendo astrazione - almeno in parte e per quanto possibile - da una simbologia troppo tecnica (28). Spesso, adottare un simile comportamento, fanno notare gli autori appartenenti a questa seconda corrente dottrinale, significa scontrarsi con l'opinione di quanti ritengono che le voci di bilancio debbano essere le più sintetiche possibile. Questa "necessaria" sinteticità pertanto, non riveste una rilevanza tale da giustificare una sostanziale diminuzione della capacità informativa del bilancio e, di conseguenza, da parte di taluni studiosi si è affermato che una maggiore specificazione, anche se apparentemente contrastante con i canoni antichi di estetica contabile, dovrebbe essere, in ogni caso, prescelta sia da assicurare la migliore comprensione di quelle indicazioni. Secondo alcuni studiosi, questa tesi sarebbe implicitamente accolta anche dal legislatore italiano in quanto il bilancio, dalla legge, viene considerato uno strumento di informazioni diretto ad un insieme di utenti in relazione ai quali non si può, aprioristicamente, supporre una ricettività particolare. Inoltre il legislatore prescinde da qualsiasi richiamo a specifiche tecniche contabili, il che proverebbe, in modo ulteriore, l'accoglimento della tesi propugnata dalla corrente dottrinale a cui aderiscono. Dai vari autori che hanno trattato questo tema sono state quindi espresse opinioni divergenti in merito al grado di "tecnicismo contabile" che dovrebbe caratterizzare la fase di redazione del bilancio. Ciò nonostante la dottrina, sostanzialmente, concorda sulla necessità che bilancio debba

diventare uno strumento informativo comprensibile ed accessibile ad un numero sempre maggiore di soggetti. A parere di chi scrive, il postulato della chiarezza implica, necessariamente, il presupposto che il lettore del documento sia fornito da una minima conoscenza nell'ambito contabile in quanto il bilancio adotta un linguaggio tecnico, ineliminabile in quanto insito nel documento stesso, la cui comprensione non può prescindere da un sapere, anche minimo, che, in modo inevitabile, deve contraddistinguere chi si appresta alla lettura e alla interpretazione dei dati ivi contenuti (29). Si concorda quindi, pienamente, con Salafia quando evidenzia che "la chiarezza consiste in una modalità che consenta la comprensione del documento contabile da parte dei destinatari forniti di media cultura contabile" (30) e con Quattraro Fumagalli D'Amora quando sottolineano che "la chia-

Note:

(27) "È tuttavia da notare che i prospetti di bilancio di impresa sono la risultante ... di raccolta, elaborazione ... di dati provenienti da vari flussi di informazione, il tutto attuabile con procedimenti contabili e talora statistici. Di conseguenza, la lettura di un bilancio, per quanto chiaro sia, richiede la conoscenza almeno elementare della 'grammatica contabile': la tecnica dovrà fare in modo da rendere il più agevole possibile la lettura dei bilanci ma di converso occorre evitare ogni equivoco che possa facilmente nascere dalla pretesa di leggere un bilancio senza alcuna conoscenza del significato ad es. dei termini tecnici", A. Amaduzzi, *I bilanci d'esercizio delle imprese*, pag. 52, UTET, 1978.

(28) "Linguaggio utilizzato deve essere ... 'a prova dei semplici' Ermetismi non necessari e vocaboli non definiti dovrebbero essere evitati". T. Tremelloni, "Alcune riflessioni sulla relazione di bilancio...", in *Saggi di economia aziendale in memoria di Zappa*, pag. 1960, Giuffrè, 1961. "... il bilancio non è soltanto argomento per dotte dissertazioni per pochi iniziati, bensì strumento di cui la pratica si (può) avvalere per fini ben delineati". R. Poli, *Il bilancio di esercizio*, pag. 6, Giuffrè, 1971.

(29) In maniera "speculare", la Cassazione evidenzia come "occorre ribadire che l'individuazione dei corretti criteri di redazione del bilancio d'esercizio ... deve costituire il naturale bagaglio professionale di chi accetti di ricoprire la carica di amministratore o sindaco in una società. Onde un certo grado di complessità tecnica dei problemi coinvolti nella redazione del bilancio è da considerare normale e non può, di per sé sola, integrare gli estremi di quelle 'speciali difficoltà' cui allude l'art. 2236 c.c.". Cass. 15 febbraio 2005, n. 3032.

(30) V. Salafia, "Caratteri generali del bilancio e principi di redazione", in *Le società*, pag. 1611 e Id., "Il bilancio di esercizio veridicità e correttezza dell'informazione", in *Le società*, 1998, pag. 880. Analoga espressione è contenuta nella sentenza del Tribunale di Milano 30 settembre 1985, in *Le società*, 1986, pag. 60.

rezza voluta dal legislatore non è quella che potrebbe pretendere ad es. un analista di bilanci ma quella, (inferiore purché) sufficiente a fornire al destinatario di esso (socio o terzo di normale cultura contabile) la rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società” (31). Si pensi ad esempio, alla problematica dei titoli dei conti utilizzati in bilancio. Vi sono alcuni esempi di conti la cui comprensione è alla portata di chiunque e quindi anche di soggetti non dotati di “sapere contabile”. I conti crediti verso clienti, cassa, banca attiva, debiti verso fornitori, debiti verso stato, ecc., sono comprensibili anche da parte di chi non ha alcuna competenza in materia in quanto risultano privi di qualsivoglia tecnicismo.

A fronte di tali poste, ve ne sono però alcune che, al contrario, sono comprensibili solo da parte di chi possiede una minima cultura contabile. Fra questi si possono ricordare i conti crediti per imposte anticipate, debiti per imposte differite, riserve di rivalutazione, riserve di valutazione *ex art.* 2426, comma 4, azioni proprie, altre immobilizzazioni immateriali, ecc. È evidente come la comprensione di tali voci presupponga una conoscenza, seppur non da grande esperto, della materia contabile. Sempre a titolo di esempio, si pensi al caso in cui, nella nota integrativa, si faccia riferimento alla circostanza che le partecipazioni qualificate sono state valutate applicando il criterio del patrimonio netto. Anche in questo caso, l'informazione fornita è chiara solo ad un soggetto dotato di una conoscenza base di natura contabile. Certamente, tale frase è oscura ai soggetti privi di ogni elemento conoscitivo in materia bilancistica e contabile. Ma non per questo, il bilancio può essere definito “non chiaro”. Si può quindi si può ritenere che “chiarezza non significa che il bilancio possa essere compreso da chiunque, anche sfornito da cultura contabile: significa invece che esso deve poter essere letto con facilità

da persone con media cultura contabile” (32).

Sanabilità del bilancio con informazioni fornite in sede di approvazione in ipotesi di lacune dei postulati di veridicità e correttezza

A conclusione di questa breve discussione ci si deve chiedere se le informazioni integrative fornite dagli amministratori in sede di approvazione del bilancio possano, quanto meno in linea teorica, “colmare” lacune, riguardanti non solo la chiarezza, bensì anche la veridicità dei dati esposti in bilancio. La risposta è, di certo, nettamente negativa. Non è infatti ipotizzabile che, in sede di approvazione del bilancio, le comunicazioni integrative fornite dagli amministratori, incidano sulla correttezza sostanziale dei valori.

Se infatti, da un lato, la comprensibilità e intelleggibilità dei dati può essere rafforzata da comunicazioni effettuate dagli amministratori durante l'assemblea, è indubbio che ciò non possa assolutamente accadere con riguardo alla quantificazione dei valori. La veridicità dei dati non può pertanto essere oggetto di “comunicazione integrative” fornite in assemblea con la conseguenza che, se in merito al postulato della chiarezza, tali informazioni possono far disconoscere l'interesse ad agire dei soci, con riguardo al postulato della veridicità, nessun elemento aggiuntivo fornito all'esterno del bilancio d'esercizio può, in qualche modo, incidere sul diritto di impugnazione del bilancio riconosciuto sia ai terzi che ai soci.

Note:

(31) B. Quatraro - A. Fumagalli - S. D'Amora, *Delibere assembleari e consiliari*, pag. 374, Giuffrè, 1966.

(32) B. Quatraro - S. D'Amora, *Il bilancio d'esercizio e consolidato. Problematiche civili, penali e tributarie*, vol. I, pag. 22, Giuffrè, 1998.